

STATUTO

**VITA SERENA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN BREVE "VITA SERENA -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA RAVENNA 98

Numero REA: PE - 114295

Codice fiscale: 01596440683

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

FRANCESCO ANCHINI NOTAIO
ALLEGATO LETT. "A" ALL'ATTO
N. 680644 DI REP.

DEL 02-02-2006

STATUTO

"VITA SERENA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI - DURATA E ADESIONI

Art. 1 - Denominazione e norme applicabili

E' costituita, con sede nel Comune di Pescara, la Società cooperativa sociale denominata "Vita Serena - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata", in forma abbreviata anche "Vita Serena - Cooperativa Sociale a r.l.",

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali attraverso la gestione di servizi assistenziali ed educativi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instau-



rano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) gestione di comunità terapeutiche, centri diurni, case-famiglia e centri terapeutici a favore di soggetti psichiatrici;
- b) organizzazione e gestione di servizi a favore dei tossico-dipendenti e del disagio giovanile in genere (comunità terapeutiche, case-famiglia e centri di prima accoglienza) e attività di prevenzione nell'ambito della quale sono previsti preparazione e sostegno alla relazione genitoriale, servizi socioeducativi per la prima infanzia, servizi ricreativi ed educativi per la prima infanzia, interventi diretti alla tutela del bambino malato e ospedalizzato, vittima di maltrattamenti ed abusi sessuali, servizi socioeducativi per bambini da zero a tre anni, servizi di aggregazione, acculturazione e socializzazione rivolto agli adolescenti, gestione di ludoteche;
- c) attività di "unità di strada" rivolti a tossicodipendenti, minori e prostitute;
- d) la gestione di servizi sociali e attività di studio-ricerca per i minori a rischio (asili nido, scuole materne, ecc.) e gli adolescenti (centri diurni di formazione, centri di orientamento scolastico, ecc.);
- e) l'organizzazione di soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, handicappati;
- f) l'organizzazione di convegni e gestione di attività culturali polivalenti (centri sociali, ecc.);
- g) l'organizzazione di ricerche e studi interni riguardanti anziani, handicappati, tossicodipendenti, minori e altri soggetti svantaggiati;
- h) la gestione di Banche Dati, centri di documentazione e ricerca su problemi di carattere sociale/sanitario ed educativo;
- i) l'attuazione di servizi socio-assistenziali ed educativi (in concessione), in convenzione o in proprio;
- j) interventi di animazione, di attività ricreative e di recupero a favore di detenuti, minori a rischio, attraverso la creazione di case-famiglia e centri di accoglienza, comunità terapeutiche, ecc.;
- k) gestione di centri per il recupero di alcolisti;
- l) attività integrative rivolte agli extracomunitari (adulti e bambini).
- m] organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- n] organizzazione e gestione di poliambulatori, infermerie, servizi di radiologia, case di cura, cliniche specialistiche, laboratori di analisi, servizi di trasporto infermi, servizi di telesoccorso, teleassistenza e telemedica;
- o] gestione di servizi a carattere territoriale, a domicilio, residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- p) organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla Co-

perativa;

q) organizzazione e gestione di viaggi, gite, alberghi, ostelli, campeggi o qualsiasi struttura ricettiva a carattere ricreativo-culturale o turistico per i soci della Cooperativa o per qualsiasi cittadino

r) organizzazione e gestione di attività di studio e ricerca, centri di formazione, studenti o servizi per studenti di ogni livello, nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla Cooperativa come pure in altri campi di interesse sociale, culturale, economico;

s) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;

t) organizzare e acquisire la gestione di servizi di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, la conduzione di giardini e parchi o aree a carattere di interesse naturalistico ed ecologico

u) organizzare e acquisire la gestione in forma integrale di tutti i servizi cimiteriali, compresa l'amministrazione, la manutenzione interna e gli interventi edili

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Fatta espressa esclusione per le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 58/98, e di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui alla L. 1 settembre 1993, n. 385, e nel rispetto della circolare CIRC pubblicata sulla GU dell'11 marzo 1994 n. 58, la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

I SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla specialità e alla natura dell'impresa condotta dalla cooperativa e che, per la loro attitudine, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da queste rese a favore dei soci.

È consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla Legge.

Possono essere inoltre soci le persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, in conside-

razione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative, anche in funzione del mercato e del settore in cui operano.

Inoltre, non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Possono divenire soci, instaurando rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento lavorativo, ovvero d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultradiciottenni, che, pur non avendo una professionalità piena, intendono acquisirla mediante prestazione di lavoro nella cooperativa, mettendo a disposizione di questa la propria capacità lavorativa.

Al termine di tali rapporti con i soci sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per il consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione, può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza delle strategie di medio e di lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e di lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione, che non può essere superiore ai termini stabiliti per legge;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il

rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dell'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci ordinari, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 11 del presente statuto.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 32 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda.

La deliberazione deve essere comunicata all'interessato entro tre mesi dalla medesima con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario, anche a mezzo fax o posta elettronica.



Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Dopo aver ricevuto la comunicazione riportante la delibera del Consiglio di Amministrazione, il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali dell'ultimo bilancio approvato ed in base a quanto previsto dai regolamenti interni. L'ammissione a socio diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7 del presente statuto. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci e si acquisisce il diritto all'iscrizione nel libro soci. Non adempiendo anche ad uno solo degli obblighi predetti entro un mese dalla comunicazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto all'art. 7.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione definitivamente, con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel Regolamento di cui al successivo art. 19 del presente statuto.

L'ammissione definitiva a socio e la stipula in via definitiva del contratto di lavoro nelle varie forme previste dalla Legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da attuarsi entro i termini previsti dal Regolamento interno della cooperativa. Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

Art. 7 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

1) al versamento

- della quota sottoscritta secondo le seguenti modalità:

- a) almeno il 10% (dieci per cento) immediatamente dopo la comunicazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) il resto secondo i termini e le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- della tassa di ammissione, come sovrapprezzo, di cui al precedente articolo 6;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) le persone fisiche sono obbligate a partecipare alla realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali conferendo il proprio lavoro secondo le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

Art. 10 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - cessato per qualsiasi motivo, anche a seguito di dimissioni volontarie.
- Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando questa consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - la trasformazione della società;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - la modifica del criterio di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - l'eliminazione di una o più clausole di recesso previste dallo statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che, nei termini previsti dal successivo articolo 12 del presente statuto, può proporre opposizione.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo punto c), lo scioglimento del rap-

porto sociale a seguito di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

L'ulteriore rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 142/2001, si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) svolga direttamente o indirettamente attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- e) in qualunque si adoperi autonomamente o in accordo con altri anche non per impedire o vanificare le deliberazioni degli organismi dirigenti della cooperativa e le indicazioni operative emanate dai medesimi;
- f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- h) senza giustificato motivo, benché formalmente richiesto, non partecipi ai lavori della cooperativa;
- i) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- j) per sopravvenuta inabilità od inidoneità, non possa partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- k) non abbia raggiunto una piena professionalità al termine del rapporto di lavoro di apprendistato o di inserimento lavorativo o di altro contratto di lavoro a concorrente finalità formativa.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può adire all'istituto della conciliazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32 del presente statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

L'ulteriore rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 142/2001, si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART.12 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri-

torno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate al giudizio di un conciliatore, come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i predetti provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione dovranno proporre, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tali provvedimenti, apposito e motivato ricorso scritto al conciliatore, rimettendo tale ricorso alla Cooperativa, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 180 giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

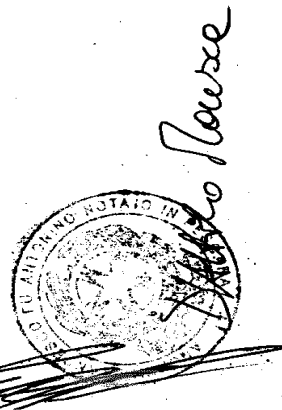
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV
SOCI VOLONTARI**

ART. 16 - Requisiti

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci vo



lontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 17 - Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, del valore nominale di € 25;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

ART. 18 - Obblighi

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 7. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal Regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 11 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto ai sensi delle leggi in materia, dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previsti per le modifiche statutarie, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti collettivi di riferimento, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- a) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- b) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- c) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- dalla riserva straordinaria;

e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

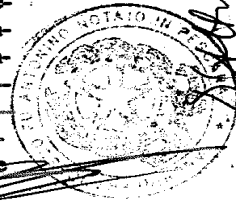
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura conciliativa di cui all'articolo 32.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione



Stefano Taurina

del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 23;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

Articolo 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento interno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità della retribuzione e la quantità complessivamente corrisposta ad ogni singolo socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore:

1. in forma liquida;
2. mediante l'emissione di nuove azioni o l'aumento del valore nominale di quelle esistenti.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

L'entità complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dalla attività coi soci né il 45 (quarantacinque) per cento dell'utile realizzato nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-
zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;-----
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assem-
bleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----

Art. 25 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata
A.R. o con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-
mento, all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, anche a mezzo fax o po-
sta elettronica, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,
il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa vali-
damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di
voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sinda-
ci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-
scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai
numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 24, per i quali è necessario il voto favore-
vole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.-----

Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo
diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Art. 28 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-
te.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua
partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in
relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro
membri.-----

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo
amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,
dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-
senti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segre-
tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 30 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore
unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su de-
cisione dei soci in sede di nomina.-----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 31 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procederà alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci



sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt.:
- 20, ultimo comma; - 22, co. 4, punto e) e 34, sono inderogabili e devono essere
in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Stefano Nacere

